

STATUTO
della
PUBBLICA ASSISTENZA
di Castelnuovo Magra
e Ortonovo

Redatto dal Presidente Gianfranco Andrei nell'anno
2005

Discusso e approvato dall'Assemblea Generale dei
Soci e ratificato dal Notaio dott. Luigi Pucci in
data 22/05/2005

SOMMARIO

TITOLO I	
Denominazione.....	pag. 03
TITOLO II	
Scopi ed emblemi.....	pag. 04
TITOLO III	
Soci.....	pag. 06
TITOLO IV	
Organi.....	pag. 10
TITOLO V	
Risorse economiche.....	pag. 16
TITOLO VI	
Bilancio.....	pag. 17
TITOLO VII	
Elezioni.....	pag. 18
TITOLO VIII	
Scioglimento.....	pag. 21
TITOLO IX	
Disposizioni finali.....	pag. 22

TITOLO I

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE - FORMA GIURIDICA - SEDE

1) E' costituita in Castelnuovo Magra una Associazione ONLUS, senza scopo di lucro, in possesso di personalità giuridica, denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

ARTICOLO 2: NATURA - FINALITÀ - DURATA

1) LA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO, fondata nel 1911 e rifondata nel 1986, è una organizzazione di volontariato, apartitica ed aconfessionale, formata da persone che intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della comunità, ispirandosi ai valori della condivisione e della solidarietà.

2) LA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO ha durata illimitata.

ARTICOLO 3: LEGGI - STATUTO - REGOLAMENTO

1) LA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266 e delle sue successive eventuali modifiche, ed integrazioni, delle leggi dello Stato e della Regione Liguria.

2) L'Assemblea delibera lo Statuto e il regolamento di esecuzione dello Statuto.

TITOLO II

SCOPI - EMBLEMI

ARTICOLO 4: SCOPI

1) Gli scopi principali della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO sono:

- a) l'organizzazione del soccorso mediante il trasporto di ammalati e feriti;
- b) l'assistenza, anche domiciliare, di persone ammalate, anziane, svantaggiate e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- c) il trasporto di cadaveri, su richiesta dell'autorità competente;
- d) l'organizzazione di servizi di guardia medica, direttamente o in collaborazione con l'autorità competente;
- e) la promozione di iniziative di formazione e informazione sanitaria e di tutela della salute, direttamente o in collaborazione con l'autorità competente, anche a mezzo di attività editoriale, ivi inclusa quella di periodici;
- f) l'organizzazione di iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente, in collaborazione con l'autorità competente;
- g) l'attivazione di propri servizi, sulla base di disponibilità organizzative, per tutti gli interventi di carattere solidaristico di cui abbisogni la comunità e in armonia con gli scopi dell'Associazione, con particolare riguardo alle situazioni a rischio e in occasione di infortuni o calamità;
- h) la promozione e l'organizzazione della solidarietà sui problemi della sofferenza, della solitudine, dell'emarginazione e del disagio.

ARTICOLO 5: BANDIERA - STEMMA - DISTINTIVO - TESSERA

1) La bandiera della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO è bianca con al centro lo stemma con la croce come in origine la scritta PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

I nastri della bandiera porteranno i colori nazionali.

2) Lo stemma è formato dallo stemma sociale in campo bianco racchiuso da una cornice come allegato.

3) Il distintivo è costituito dallo stemma sociale con la scritta " PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO" per tutti i soci.

4) A tutti i soci è consegnata una tessera. Il modello della tessera sociale è approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6 FONDAMENTO

- 1) LA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO fonda le proprie attività sull'impegno volontario, gratuito e personale dei propri aderenti, i quali tutti dichiarano di condividere le finalità dell'organizzazione.
- 2) Essa può assumere personale dipendente ed avvalersi di stabili rapporti di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 Agosto 1991, n. 266, per la migliore qualificazione e specializzazione delle attività medesime.
- 3) Essa può svolgere attività commerciali e produttive in forma marginale.

ARTICOLO 7: ORDINI DI SOCI

- 1) LA PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO ha i seguenti ordini di soci:
 - a) soci volontari;
 - b) soci ordinari;
 - c) soci benemeriti.
- 2) Nessuno può partecipare contemporaneamente a diversi ordini di soci.
- 3) Tutti i soci formano l'Assemblea Generale dei Soci.

ARTICOLO 8: SOCI VOLONTARI

- 1) Sono soci volontari attivi tutti coloro che assolvono gratuitamente e con continuità un impegno personale operativo nell'ambito delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa.
- 2) Essi formano il Corpo dei Militi Volontari e si costituiscono in Assemblea secondo le finalità e la disciplina di cui al presente Statuto e al Regolamento interno.
- 3) Possono essere ammessi quali soci volontari tutti coloro che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo, corredata dalla firma di presentazione di almeno due soci volontari e secondo le norme stabilite dal Regolamento.
- 4) Per coloro che non abbiano compiuto il 18° anno d'età e abbiano superato comunque il 16° è necessaria l'autorizzazione scritta di chi esercita la potestà.

5) L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento.

6) Non possono essere soci coloro che si trovano nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 12 del presente Statuto e/o dall'art. 2 comma 3° Legge 11/8/91 n. 266.

ARTICOLO 9: SOCI ORDINARI

1) Sono soci ordinari della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO tutti coloro che, pur non prestando la propria opera personale, condividono comunque gli scopi e gli ideali di solidarietà della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO e contribuiscono economicamente alla loro realizzazione obbligandosi al versamento di una quota associativa periodica.

2) Per essere ammessi alla PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO in qualità di socio ordinario è sufficiente sottoscrivere la tessera e pagare la quota associativa.

ARTICOLO 10: SOCI BENEMERITI

1) Il Consiglio Direttivo può ammettere quali soci benemeriti le persone che si sono particolarmente distinte nella promozione e nello sviluppo dell'Associazione e delle sue iniziative nonché le persone che abbiano contribuito in misura notevole, materialmente o moralmente, alla vita ed al consolidamento della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

ARTICOLO 11: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1) Sono diritti dei soci di qualsiasi ordine:

a) partecipare alla vita della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO nei modi previsti dal presente Statuto;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;

c) partecipare all'Assemblea Generale dei Soci e chiederne la convocazione nei modi e termini previsti dal presente Statuto;

d) approvare il bilancio nell'Assemblea Generale dei Soci;

e) formulare al Consiglio Direttivo proposte di attività, nell'ambito degli scopi e dei programmi della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO ed in riferimento ai suoi fini;

f) il controllo e l'informazione, secondo quanto stabilito dalle leggi e dallo Statuto;

2) Sono doveri dei soci di qualsiasi ordine:

a) condividere i fini solidaristici e gli scopi della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO, rispettando il presente Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi associativi;

b) non compiere atti che danneggino materialmente, economicamente o moralmente l'immagine e gli interessi dell'Associazione;

c) uniformare il proprio comportamento nei confronti degli altri soci e dei terzi a spirito di solidarietà ed attuarlo con correttezza, buona fede ed onestà.

3) I soci volontari devono prestare la propria opera, secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) Il Consiglio Direttivo può irrogare ai soci volontari che abbiano mancato al loro dovere sanzioni disciplinari consistenti nell'ammonizione scritta e nella sospensione da un giorno a sei mesi, salva l'espulsione di cui all'articolo successivo. Le norme per l'applicazione delle sanzioni sono stabilite dal Regolamento.

5) I soci contribuenti devono versare la quota associativa nei modi e nei termini di cui allo Statuto ed al Regolamento.

ARTICOLO 12: PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1) La qualità di socio si perde:

a) per decadenza;

b) per morosità;

c) per dimissioni;

d) per espulsione.

2) Perdono la qualità di socio per decadenza i soci volontari che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 8, comma 6.

3) Perdono la qualità di socio per morosità i soci contribuenti che non abbiano versato la quota associativa nel termine ultimativo fissato dal Consiglio Direttivo secondo lo Statuto.

4) Perdono la qualità di socio per dimissioni coloro che ne diano comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5) Sono considerati dimissionari i soci volontari che ripetutamente ed ingiustificatamente non prestino la propria opera personale secondo quanto definito e programmato nell'ambito dell'Associazione.

6) Perdono la qualità di socio per espulsione coloro che abbiano al momento della richiesta di iscrizione, contenziosi aperti sia di natura giuridica sia di natura

economica con l'Associazione, oppure coloro i quali abbiano commesso gravi inadempienze nei confronti dello Statuto od abbiano comunque gravemente danneggiato, in qualunque modo, l'interesse morale e materiale dell'Associazione; rendendo incompatibile il mantenimento del loro rapporto con la stessa.

7) La perdita della qualità di socio per espulsione, decadenza, morosità e dimissioni opera di diritto ed è riconosciuta dal Consiglio Direttivo con sua deliberazione.

ARTICOLO 13: RICONOSCIMENTI AI SOCI

1) Il Consiglio Direttivo può assegnare ai soci meritevoli i seguenti riconoscimenti:

- medaglia d'oro;
- croce al merito;
- diploma di benemerenzza.

2) La medaglia d'oro, in particolare, è assegnata a quei soci che siano risultati impegnati per 25 anni nei servizi volontari operativi o negli organi associativi. La croce al merito esige invece un uguale impegno per 15 anni.

3) Il conferimento ha luogo ogni 4 anni.

TITOLO IV

ORGANI

ARTICOLO 14: INDICAZIONE DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Sindaci.

CAPO I

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

ARTICOLO 15: COMPOSIZIONE - PRESIDENZA

1) L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione; i nuovi soci da novanta giorni e dai soci iscritti nell'anno solare precedente all'Assemblea e in regola con il versamento delle quote associative dell'anno in corso.

2) Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 16: TIPOLOGIA - CONVOCAZIONE

1) L'Assemblea Generale dei Soci è ordinaria e straordinaria.

2) L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, non oltre il mese di Giugno per l'approvazione del bilancio. Essa è inoltre convocata per la discussione degli affari generali e particolari nonché per portare a conoscenza dei soci l'attività svolta durante l'anno dal Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea Generale Straordinaria è competente per le modifiche allo Statuto ed al Regolamento.

4) Essa è convocata quando il Presidente ed il Consiglio Direttivo lo reputino necessario e/o quando ne venga fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di novanta giorni

5) L'Assemblea Generale dei Soci (sia quella ordinaria sia quella straordinaria) deve essere convocata almeno dieci giorni prima della data fissata.

6) L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno stabilito per l'Assemblea; è pubblicato mediante affissione all'albo nei locali della sede sociale e

con le altre modalità come l'affissione di manifesti e la comunicazione agli organi di stampa locali.

ART: 17: VALIDITÀ - VOTAZIONE - VERBALIZZAZIONE

1) L'Assemblea Generale dei Soci è valida in prima convocazione quando vi intervenga la maggioranza degli aventi diritto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione è considerata in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero dei soci presenti, anche per deliberare modifiche statutarie o regolamentari.

2) L'Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3) I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

4) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata dall'Assemblea, da trascrivere in apposito libro verbali e da conservare nella sede dell'Associazione.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA GIUNTA ESECUTIVA

ARTICOLO 18: COMPOSIZIONE - COMPITI - DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) L'Associazione è amministrata e diretta da un Consiglio Direttivo composto di nove membri eletti dai soci e fra i soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. I membri scaduti sono rieleggibili.

2) Spettano al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri singolarmente attribuitigli dai vari articoli del presente Statuto, tutti gli altri poteri amministrativi e direttivi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi associativi.

3) Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso per spese effettivamente sostenute, documentate e approvate. Gli eletti alle cariche sociali possono utilizzare i mezzi, le strutture e le risorse della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO soltanto per l'espletamento e la realizzazione di progetti, servizi e attività dell'Associazione in conformità alle finalità del presente Statuto.

ARTICOLO 19: INSEDIAMENTO - SOSTITUZIONE

1) La riunione di insediamento del Consiglio Direttivo è convocata dal Consigliere che abbia ottenuto il maggior numero di voti entro 25 giorni dall'avvenuta proclamazione degli eletti a norma dell'art. 40 ed è inizialmente presieduta dallo stesso e, a parità, dal più anziano d'età.

2) Qualora il Consiglio, per mancanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea Generale dei Soci alla sua prima riunione.

3) La mancanza della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo, che mantiene i suoi poteri fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la cui elezione deve essere indetta entro 4 mesi dalla constatazione della decadenza.

ARTICOLO 20: CONVOCAZIONE - VERBALIZZAZIONE:

1) Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche a mezzo telefax. In caso di urgenza il preavviso può essere di sole 24 ore ed anche telefonico.

3) L'avviso di convocazione, entro il medesimo termine, deve anche essere affisso all'albo nei locali della sede sociale.

4) Dalle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali.

5) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono abitualmente aperte ai soci, salvo decisione contraria del Consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 21: VALIDITÀ -VOTAZIONE

1) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

2) I voti sono palesi; salvo che 2/3 dei Consiglieri presenti richiedano il voto segreto.

3) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti palesi, prevale l'opinione espressa da chi presiede; a parità di voti segreti la proposta messa in votazione s'intende respinta.

ARTICOLO 22: PRESIDENTE

1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente che è anche il Presidente e legale rappresentante dell'Associazione.

2) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta Esecutiva, l'Assemblea Generale dei Soci, l'Assemblea del Corpo Militi Volontari e ne esegue le deliberazioni; sovrintende tutti i servizi coordina tutte le attività di gestione di mezzi e risorse umane, firma i verbali; sottoscrive mandati alle liti; stipula convenzioni con enti locali e privati, i contratti e compie in genere tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.

3) Per garantire la più corretta gestione dell'Associazione, il Presidente può avvalersi di collaborazioni tecniche esterne.

ARTICOLO 23: VICE PRESIDENTE

1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Vice Presidente che coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento con gli stessi poteri del Presidente.

2) La firma del Vice Presidente vale come attestazione dell'assenza od impedimento del Presidente.

ARTICOLO 24: ECONOMO

1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti l'Economo. Egli sovrintende, in collaborazione con il Vice Presidente agli affari finanziari, economici, contabili ed alle operazioni di cassa dell'Associazione controllandone, tra l'altro, il bilancio; verifica gli inventari; cura l'esazione delle quote sociali; tiene i rapporti con gli istituti di credito.

ARTICOLO 25: SEGRETARIO

1) Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Segretario.

2) Egli sovrintende alla compilazione ed alla tenuta degli elenchi dei soci; redige i verbali delle adunanze e deliberazioni degli organi sociali cui partecipa, sottoscrivendoli col Presidente; custodisce l'archivio, gli atti, i documenti, i verbali dell'Associazione; sovrintende in genere tutte le incombenze burocratiche; gestisce, sotto il profilo tecnico-normativo, il personale dipendente e il personale al servizio civile.

ARTICOLO 26: RESPONSABILE VOLONTARI

1) Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Responsabile Volontari.

2) Egli coordina e dirige il Corpo Militi Volontari; organizza e coordina tutti i servizi operativi della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO mantenendo in efficienza i mezzi e coordinando l'attività dei soci attivi e del personale addetto a tali servizi; promuove la partecipazione dei volontari alle attività dell'Associazione; controlla, sollecita e migliora l'efficienza dei soci attivi; propone al Consiglio Direttivo provvedimenti, organizzativi e non, che consentano la più completa realizzazione degli scopi dell'Associazione.

3) Egli è coadiuvato da collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo nel numero e con le modalità che ritiene più opportune.

ARTICOLO 27: RESPONSABILE SANITARIO

1) Il Responsabile Sanitario sovrintende alle attività di carattere sanitario svolte dall'Ente, promuove la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei volontari; sovrintende alle incombenze ed alle iniziative afferenti, in generale, il settore sanitario e vigila sull'osservanza delle norme igieniche e preventive da parte del personale dipendente e dei volontari, negli ambienti e sui mezzi operativi.

2) Esplica le funzioni stabilite dalla legge e dalle convenzioni eventualmente stipulate dalla PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO con le autorità sanitarie.

3) E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ARTICOLO 28: RESPONSABILE TECNICO

1) Il Responsabile Tecnico sovrintende alla manutenzione dei beni e delle risorse tecnologiche della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO controllandone e mantenendone l'efficienza nonché programmandone la sostituzione.

2) E' eletto dal Consiglio Direttivo, di preferenza fra i propri componenti, od anche nominato dal Consiglio Direttivo al suo esterno. In questo ultimo caso egli è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi associativi con voto consultivo.

ARTICOLO 29: GIUNTA ESECUTIVA

1) La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dall'Economo, dal Segretario, dal Responsabile Volontari, nonché, se eletti dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti, dal Responsabile Sanitario e dal Responsabile Tecnico. Quando il Responsabile Sanitario ed il Responsabile Tecnico sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo esterno, essi sono tenuti a partecipare alla Giunta Esecutiva con voto consultivo.

2) Essa si riunisce, di norma, almeno una volta ogni 15 giorni; disimpegna gli ordinari affari amministrativi, sorveglia l'andamento dei servizi e delle attività della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

3) In caso di straordinaria necessità ed urgenza delibera con i poteri del Consiglio Direttivo, salva la ratifica del medesimo nella sua prima riunione.

4) La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. A parità di voti, prevale l'opinione espressa da chi presiede.

CAPO III

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ARTICOLO 30: COMPOSIZIONE - DURATA

1) Il Collegio dei Sindaci revisori si compone di cinque membri effettivi nominati contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo.

2) I Sindaci durano in carica come il Consiglio Direttivo; possono prendere parte alle sue riunioni con voto consultivo e possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

3) Il Collegio dei Sindaci revisori elegge fra i suoi componenti il Presidente. La prima riunione del Collegio dei Sindaci è convocata entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti dal sindaco eletto più anziano di età.

ARTICOLO 31: COMPITI

1) Il Collegio dei Sindaci revisori esercita il controllo amministrativo sulla gestione dell'Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, osserva le deliberazioni del Consiglio Direttivo, esamina il bilancio prima della sua presentazione all'Assemblea redigendo apposita relazione.

2) Il Collegio si riunisce almeno una volta all'anno e fa constare delle proprie riunioni con verbale da trascriversi su apposito libro.

CAPO IV

L'ASSEMBLEA DEL CORPO MILITI VOLONTARI

ARTICOLO 32: COMPOSIZIONE - VALIDITÀ - COMPITI - VERBALIZZAZIONE

1) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari è costituita da tutti i soci attivi.

2) Essa è convocata dal Presidente quando lo stesso o il Responsabile Volontari lo ritengano opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo dei soci volontari. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Responsabile Volontari; in mancanza anche di quest'ultimo, da persona nominata dall'Assemblea.

3) Essa è validamente costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza di almeno un decimo dei soci volontari e delibera a maggioranza dei presenti.

4) L'Assemblea del Corpo Militi Volontari propone al Consiglio Direttivo provvedimenti circa l'organizzazione del Corpo Militi Volontari e circa la propaganda del volontariato.

5) Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale ad opera della persona designata da chi presiede l'Assemblea da trascrivere in apposito libro verbali, e da conservare nella sede dell'Associazione.

TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE:

ARTICOLO 33: INDICAZIONE DELLE RISORSE

1) Le risorse economiche dell'Associazione sono:

- a) beni immobili e mobili;
- b) quote associative, erogazioni, contributi di privati, enti pubblici, e privati, da altre persone fisiche e/o giuridiche, donazioni e lasciti;
- c) rimborsi e corrispettivi a fronte delle prestazioni effettuate in regime di convenzione o con altre modalità negoziali compatibili con lo scopo dell'Associazione;
- d) proventi delle attività di carattere produttivo e commerciale marginali, nonché da tombole, pesche e banchi di beneficenza;
- e) ogni altro tipo di entrate secondo i limiti di cui all'ARTICOLO 5 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266.

ARTICOLO 34: EROGAZIONI - DONAZIONI E LASCITI

- 1) Le erogazioni liberali in denaro od in natura, e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 2) I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
- 3) Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo, e compie i relativi atti giuridici.

ARTICOLO 35: ATTIVITÀ COMMERCIALE MARGINALE

- 1) Ai sensi dell'art. 6 dello statuto la PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO svolge attività produttiva e commerciale marginale.
- 2) Eventuali utili netti di tale attività sono impiegati dal Consiglio Direttivo, per il potenziamento dell'attività di volontariato e comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

TITOLO VI

BILANCIO

ARTICOLO 36: ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 37: BILANCIO

1) Il bilancio è redatto dal Consiglio Direttivo, di norma entro il mese di Maggio di ogni anno con riferimento all'esercizio terminato il trentuno dicembre dell'anno precedente.

2) Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, a norma dell'art. 16 dello Statuto, corredato dalle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

5) Il bilancio e le relazioni devono restare depositati nella sede dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'adunanza dell'Assemblea Generale dei Soci convocata per la loro approvazione.

TITOLO VII

ELEZIONI

ARTICOLO 38: PERIODICITÀ

1) Le elezioni delle cariche sociali, e segnatamente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci, hanno luogo ogni quattro anni e si svolgono, di norma, entro il mese di Agosto.

ARTICOLO 39: ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1) Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i nuovi soci in regola con la tessera associativa (timbro annuale e/o ricevuta registrata) da almeno novanta antecedenti la data delle elezioni e i soci già iscritti almeno dall'anno solare precedente a quello delle elezioni a condizione che effettuino il rinnovo prima delle operazioni di voto.

ARTICOLO 40: CONVOCAZIONE - PUBBLICITÀ

1) Almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle elezioni il Consiglio Direttivo porta a conoscenza dei soci la data fissata e le modalità per la presentazione delle candidature a mezzo di avviso da pubblicare all'albo nella sede sociale e da divulgare con i mezzi d'informazione ritenuti più idonei.

ARTICOLO 41: COMITATO ELETTORALE

1) Il Consiglio Direttivo, nella seduta precedente alle elezioni, nomina il Comitato Elettorale composto da cinque soci e due supplenti. A loro volta, i membri della commissione, eleggeranno al loro interno il Presidente.

2) Il Comitato Elettorale - i cui componenti dovranno essere soci regolarmente iscritti e non potranno essere candidati - constata la regolarità delle presentazioni, provvede alla formazione della lista dei candidati verificandone il possesso dei requisiti; stabilisce, d'intesa con il Consiglio, luogo e orari di apertura del seggio dandone informazione ai soci nei modi di cui all'articolo precedente; sovrintende alle operazioni elettorali, che dovranno svolgersi con la contestuale e continua presenza di almeno tre componenti del Comitato stesso; provvede allo scrutinio delle schede, formulando la graduatoria dei candidati sulla base dei voti da ciascuno riportati, proclama infine gli eletti. Eventuali controversie dovranno essere inoltrate ai Sindaci Revisori * i quali valuteranno e delibereranno in merito provvedimenti all'uopo.

* Per le elezioni appena seguenti alla delibera del seguente Statuto, il referente sarà il Collegio dei Probiviri, in osservanza dell'art. 43 comma 11.

ARTICOLO 42: CANDIDATURE

1) Proposte di candidatura agli organi associativi potranno essere presentate al Comitato Elettorale in tutto il periodo che intercorre dalla data della sua nomina fino a cinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

2) Ogni singola candidatura dovrà essere presentata e sottoscritta da non meno di cinque soci, regolarmente iscritti da almeno dodici mesi e correnti con il pagamento

della quota associativa. Possono candidarsi alle cariche sociali tutti i nuovi soci in regola con la tessera associativa (timbro annuale e/o ricevuta registrata) da almeno novanta giorni antecedenti la data delle elezioni e i soci già iscritti almeno dall'anno solare precedente a quello delle elezioni a condizione che effettuino il rinnovo prima della presentazione della candidatura.

3) Non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, appartengono a organi direttivi di associazioni ONLUS, società e/o cooperative che svolgono, in maniera prevalente, le stesse attività della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

4) Non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, intrattengono costanti e/o rilevanti rapporti economici e commerciali con la PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

5) Non si possono candidare gli associati che, al momento della candidatura, hanno rapporti di lavoro subordinato con la PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO.

6) Non si possono candidare i soci che, al momento della candidatura, risultino parenti entro il 2° grado con i dipendenti della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO e/o dipendenti di enti e società partecipate e/o collegate ad essa.

7) Sono ineleggibili gli associati che abbiano riportato condanne penali o abbiano in corso provvedimenti penali o carichi pendenti. A tal fine in sede di presentazione delle candidature il socio è tenuto a presentare idonea autocertificazione da verificare e confermare in caso di elezione.

8) Le candidature dovranno essere presentate separatamente per ognuno degli organi associativi da eleggere.

9) Non si può essere contemporaneamente candidati per le elezioni del Consiglio Direttivo e quello del Collegio dei Sindaci revisori.

10) In casi di mancata, o irregolare o insufficiente presentazione di candidature che comportino comunque un numero di candidati inferiore al numero dei posti da ricoprirsi negli organi associativi, risulteranno eleggibili tutti i soci in possesso dei requisiti di idoneità alla candidatura.

ARTICOLO 43: VOTAZIONI

1) Le elezioni hanno luogo dalle ore 9.00 alle ore 20.00 del giorno indicato dal Consiglio Direttivo e avvengono a mezzo di scheda segreta.

2) Le schede, che saranno di formato e qualità unici, dovranno recare a stampa e in ordine alfabetico i nominativi dei soci candidati, indicandone la categoria di appartenenza.

3) Il voto sarà espresso mediante l'apposizione di una crocetta a fianco del nome dei candidati prescelti o dei corrispondenti numeri in misura non superiore a quelli eleggibili.

- 4) Ogni scheda, prima di essere consegnata all'elettore dovrà essere vidimata col timbro dell'Associazione e la firma di almeno uno dei componenti del Comitato Elettorale.
- 5) Saranno considerate nulle le schede che siano prive della vidimazione e della firma e quelle che portino altri segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili o nelle quali siano espresse preferenze in numero superiore agli eleggibili.
- 6) L'ammissione al voto è subordinata all'identificazione personale del socio da parte del Comitato Elettorale o alla presentazione di un documento di riconoscimento.
- 7) Il Comitato Elettorale prende le proprie decisioni deliberando a maggioranza e facendo tutto constatare nel relativo processo verbale.
- 8) Nella sala delle operazioni di voto saranno esposti a cura del Comitato Elettorale unicamente i fac-simili della scheda.
- 9) terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale provvede immediatamente allo scrutinio delle schede registrando i voti ottenuti dai singoli candidati.
- 10) Sulla base delle risultanze elettorali, infine, proclama gli eletti. A parità di voti è eletto il socio con maggior anzianità di servizio all'interno dell'associazione.
- 11) Gli organi associativi elettivi scaduti restano in carica fino all'insediamento dei nuovi ai sensi degli art. 19 e 28 dello Statuto.
- 12) Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, la scheda conterrà tante righe quanti sono gli eleggibili e in quelle, l'elettore scriverà cognome e nome del socio prescelto

ARTICOLO 44: CONTESTAZIONI - VALIDITÀ

- 1) Eventuali contestazioni riguardanti le operazioni elettorali vanno rivolte per iscritto al Comitato Elettorale entro quarantotto ore dalla proclamazione degli eletti.
- 2) Il Comitato Elettorale decide entro le successive quarantotto ore con definitivo ed inappellabile giudizio.
- 3) Tutti i verbali della Commissione Elettorale relativi alla proclamazione degli eletti e l'ordine dei candidati non eletti con le relative preferenze nonché i verbali contenenti i giudizi circa le contestazioni verranno esposti per sette giorni nei locali dell'Associazione.
- 4) Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 45: DELIBERAZIONI

1) Lo scioglimento della PUBBLICA ASSISTENZA DI CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO non potrà avvenire se non per legge o per legittimo provvedimento dell'autorità competente ovvero per deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci in sede straordinaria, richiesta a tale scopo da almeno un quarto dei soci. La deliberazione sarà valida soltanto se avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci presenti che costituisca almeno i due terzi dei soci aventi diritto all'intervento in assemblea.

ARTICOLO 46: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1) Il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento non sarà in nessun caso ripartito fra i soci ma sarà erogato a scopo di beneficenza nell'ambito del soccorso pubblico, e comunque in coerenza con le finalità dell'Associazione, nei modi e nei termini che saranno deliberati a maggioranza semplice dei presenti dall'Assemblea Generale Straordinaria di cui all'articolo precedente.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 47: NORMA RESIDUALE

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento si fa riferimento alle leggi in materia ed in particolare alla legge 11 Agosto 1991 n. 266 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.